

REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE MONFALCONE

APPROVATO CON D.C. N.6/44 DD. 18/036/91

Aggiornato da DGM 32/162 dd. 20/04/2001 (modifica artt. 6, 18, 28)

Aggiornato da DGM 60/297 dd. 03/09/2009 (introduzione art. 20bis Strumenti di autotutela)

TITOLO I

ISTITUZIONE ED ORDINAMENTO DEL CORPO

Art. 1. – CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Il presente regolamento disciplina le materie di cui agli artt. 4 e 7 della legge 7 marzo 1986, n. 65
E' istituito il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Monfalcone

Art.2 – COLLOCAZIONE DEL CORPO NELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Al Corpo di Polizia Municipale sovrintende il Sindaco o un Assessore da lui delegato, ai sensi degli artt. 2 e 9 della legge 7 marzo 1986, n. 65 e dell'art. 6 – comma 1 – della legge regionale 28 ottobre 1988, n. 62.

Art.3 –FUNZIONI DEGLI APPARTENENTI AL CORPO.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale svolgono le funzioni previste da leggi, regolamenti, ordinanze e da altri provvedimenti amministrativi e non possono essere adibiti a compiti diversi da quelli istituzionali (art. 8 punto 6 della L.r. N. 62/88)

In particolare:

- espletano i servizi di polizia stradale ai sensi di legge;
- esercitano le funzioni indicate dalla legge 65/86 e dalla LR 62/88 (art.2);
- concorrono al mantenimento dell'ordine pubblico;
- effettuano servizi d'ordine e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni cittadine, all'occorrenza, di scorta al gonfalone della Regione;
- svolgono tutti gli eventuali compiti di interesse generale che l'Amministrazione comunale ritenesse di attribuire previo formale provvedimento autorizzativo, purchè rientranti nell'ambito dei compiti istituzionali;
- collaborano inoltre con le forze di polizia dello Stato e con gli organismi della protezione civile, nell'ambito delle proprie attribuzioni e secondo le intese e le direttive del Sindaco o dell'Assessore delegato.

Art. 4 – ORDINAMENTO STRUTTURALE DEL CORPO

Il Corpo di Polizia Municipale è costituito da un ufficio amministrativo di direzione di controllo dei servizi e da strutture tecnico operative

TITOLO II

ORGANICO E FIGURE PROFESSIONALI

Art. 5 – ORGANICO DEL CORPO

L'Organico del Corpo – di cui alla tabella annessa al regolamento organico del personale – è determinato dall'Amministrazione Comunale in relazione agli obiettivi ed alle esigenze del servizio.

La dotazione organica non potrà, comunque, essere inferiore ad una unità ogni 1000 abitanti.

Esso è soggetto a revisione periodica, in conformità ai criteri indicati dagli artt. 7 – comma II – della legge n. 65/86 e 8 della legge regionale n. 62/88.

Art. 6 - RAPPORTO GERARCHICO

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

Il superiore ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio.

Spetta ad ogni superiore l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento di tutto il personale.

L'ordinamento gerarchico è rappresentato dai profili professionali di cui all'articolo 7, Comandante, articolo 8, Ufficiale di Polizia Municipale, articolo 9, Sottufficiali, articolo 10, Agenti.

Tra i dipendenti appartenenti alla stessa qualifica funzionale di cui al contratto di lavoro, a migliore specificazione di quanto previsto dalla legislazione regionale in materia ai fini della individuazione della scala gerarchica nell'ambito del Corpo, corrispondono i distintivi di grado di seguito indicati:

- Comandante del Corpo: Capitano
- Ufficiale di Polizia Municipale: Tenente;
- Sottufficiale: "Maresciallo ordinario"; dopo cinque anni nel grado "Maresciallo capo", dopo ulteriori cinque anni nella qualifica di capo, "Maresciallo maggiore";
- Agente: "Agente", dopo cinque anni di anzianità nel grado "Agente scelto", dopo ulteriori cinque anni "Assistente", al personale in servizio da cinque anni nella qualifica di Assistente attribuzione del grado di "Assistente Capo".

Le predette qualifiche sono attribuite in assenza di provvedimenti disciplinari nei confronti del dipendente e possono essere revocate qualora vi siano gravi infrazioni disciplinari.

A parità di profilo e di distintivo di grado, la dipendenza gerarchica è determinata dall'anzianità nel grado.

A parità di anzianità nel grado, la dipendenza gerarchica è determinata dalla posizione nella graduatoria del concorso.

I rapporti di subordinazione gerarchica o funzionale debbono essere improntati al massimo rispetto reciproco e cortesia.

Art. 7 - ATTRIBUZIONI DEL COMANDANTE

Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale è responsabile verso il Sindaco o l'Assessore suo delegato dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico – operativo degli appartenenti al Corpo (art. 9 legge n. 65/86).

Per l'organizzazione generale dei servizi in conformità alle funzioni di istituto, al Comandante spetta di:

1. emanare le direttive e vigilare sull'espletamento dei servizi, conformemente alle finalità dell'Amministrazione;
2. disporre, in applicazione del regolamento generale per il personale, l'assegnazione e la destinazione del personale secondo le specifiche necessità dei servizi ed in conformità delle norme che disciplinano la materia concernente la mobilità del personale;
3. coordinare i servizi del Corpo con quelli delle altre forze di polizia e della protezione civile, secondo le intese stabilite dall'Amministrazione;
4. mantenere i rapporti con la magistratura, le autorità di pubblica sicurezza e gli organismi del Comune o di altri enti collegati al Corpo d necessità operative;
5. rappresentare il Corpo di Polizia Municipale nei rapporti interni ed esterni ed in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche;
6. partecipare alle commissioni dei concorsi relativi al personale della Polizia Municipale, in qualità di esperto;
7. rispondere al Sindaco o all'Assessore delegato dei risultati rispetto alle direttive ricevute

In caso di assenza temporanea il Comandante è sostituito dal sottoposto con il grado più elevato presente in servizio e in caso di parità di grado dal più anziano di servizio nel grado stesso.

Art. 8 – ATTRIBUZIONI DELL'UFFICIALE DI POLIZIA MUNICIPALE

L'ufficiale coadiuva il Comandante ed è responsabile della direzione della struttura a cui è assegnato, nonché della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo del personale dipendente.

I compiti dell'Ufficiale, nell'ambito della struttura operativa cui è assegnato, sono principalmente i seguenti:

1. emanare gli ordini di servizio e stabilire le modalità di esecuzione;
2. fornire istruzioni normative ed operative al personale subordinato;
3. curare la disciplina del personale, adottando gli opportuni provvedimenti per ottenere i risultati richiesti;
4. curare la formazione professionale e l'aggiornamento del personale dipendente;
5. curare la distribuzione degli Agenti e dei Sottufficiali ai diversi servizi, secondo le necessità ed in ottemperanza alle direttive impartite dal Comando;
6. curare i rapporti ed il coordinamento degli interventi con altri enti a livello di competenza territoriale (polizia di Stato, Carabinieri, consigli di circoscrizione di decentramento ecc.)

Art. 9 - COMPITI DEI SOTTUFFICIALI

I sottufficiali sono addetti al coordinamento e al controllo nell'esecuzione dei servizi interni ed esterni; curano che i risultati dei lavori corrispondano alle direttive ricevute e controllano il comportamento in servizio degli Agenti subordinati; espletano, altresì, all'occorrenza, tutte le mansioni inerenti alle funzioni di istituto.

Art. 10 – COMPITI DEGLI AGENTI

Gli Agenti di Polizia Municipale espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni di istituto.

Prestano il loro lavoro utilizzando veicoli, mezzi strumenti ed apparecchiature tecniche di cui vengono eventualmente muniti per la esecuzione degli interventi.

Art. 11- QUALIFICHE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, nei limiti delle proprie attribuzioni, a norma dell'art. 8 della legge n. 65/86 esercitano anche:

1. funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualifica di Agente di Polizia Giudiziaria, riferita agli operatori (agenti) o di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo (Comandante) e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi del vigente codice di procedura penale. Tali funzioni dovranno essere esercitate nei limiti delle attribuzioni loro proprie, nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza e quando questi siano in servizio (art.57 C.P.P.).
2. servizio di polizia stradale, ai sensi dell'art. 137 del Testo Unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15/06/1959, n. 393.
3. Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 3 della legge n. 65/86.

La qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza è conferita dal Prefetto ai sensi del II e III comma dell'art. 5 legge n. 65/86.

TITOLO III

ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 12 – MOBILITA' PARTICOLARI DI ACCESSO AL CORPO

Oltre alle norme previste dal regolamento organico del Comune, si applicano le seguenti modalità particolari per l'accesso all'organico del Corpo di Polizia Municipale:

1. Possesso della patente di guida di categoria B o superiore;
2. Idoneità fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere.

I titoli di studio per l'accesso alle posizioni organiche del Corpo di Polizia Municipale sono conformi a quelli stabiliti negli accordi nazionali di lavoro per le corrispondenti qualifiche funzionali.

Art. 13 – FORMAZIONE DI BASE PER AGENTI ALLIEVI

I vincitori di concorsi per posti di Agenti sono tenuti a frequentare nel periodo di prova (art. 11-1° comma L.R. n. 62/88) specifici corsi di preparazione professionale di base completati da un periodo di addestramento nei servizi operativi del Corpo.

Art. 14 – QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER SOTTUFFICIALI ED UFFICIALI

I vincitori di concorsi per posti di Sottufficiali ed Ufficiali sono tenuti a frequentare nel periodo di prova (art. 11 – 1° comma – L.R. n. 62/88) specifici corsi di preparazione professionali.

Art. 15 – ALTRI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALI

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale possono frequentare corsi di preparazione a carattere sperimentale, specializzati nei vari profili professionali (art. 11 – 1° comma – L.R. n. 62/88).

L'Amministrazione Comunale favorisce la pratica dell'attività sportiva da parte degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale a scopo di ritempramento psico-fisico e di miglioramento professionale, al fine di garantire migliori possibilità di difesa personale.

Art. 16 – AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

L'aggiornamento professionale, mediante corsi realizzati con le modalità previste dalla L.R. n. 76/82 è obbligatorio per tutti gli addetti ai servizi di Polizia Locale (art. 11 – 3 comma – L.R. n. 62/88).

TITOLO IV

UNIFORME, ARMA E DOTAZIONE

Art. 17 – UNIFORME DI SERVIZIO

L'Amministrazione fornisce l'uniforme di servizio e quanto necessita ai sensi del successivo art. 21 lett. b.) per gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale.

Le caratteristiche delle uniformi ed i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso saranno determinate con legge regionale in attuazione della norma di cui all'art. 7 della legge regionale n. 62/88 ed all'art. 6 della legge n. 65/86.

Art. 18 – GRADI E DISTINTIVI

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, i distintivi di grado inerenti alle qualifiche funzionali degli appartenenti al Corpo saranno stabiliti, sia per la loro qualità sia per la rappresentazione sulle uniformi, con legge regionale ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 62/88 e dell'art. 6 della legge n. 65/86.

Sull'uniforme possono essere portate dai singoli appartenenti le decorazioni al valore civile e militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso e le onorificenze riconosciute dallo Stato italiano.

Ogni altro distintivo dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione.

Art. 19 – ARMA D'ORDINANZA

Gli appartenenti al Corpo, ai quali è conferita la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, possono essere dotati dell'arma d'ordinanza in relazione al tipo di servizio, nei termini e nelle modalità che saranno previsti

da apposito regolamento. In detto regolamento potranno essere previsti anche eventuali casi di deroga alla dotazione dell'arma.

Detto regolamento dovrà stabilire anche la tipologia e il numero delle armi in dotazione e le modalità d'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso (art. 5 legge n. 65/89)

Art.20 – STRUMENTI E MEZZI IN DOTAZIONE

Le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione al Corpo di Polizia Municipale saranno disciplinate con legge regionale in conformità degli artt. 7 legge regionale n. 62/88 e 6 della legge n. 65/86.

Gli strumenti e le apparecchiature tecniche vengono assegnati in dotazione ad uffici o a singoli individui.

Chi li ha in consegna o ne ha la responsabilità è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio ed a conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione.

Art. 20bis – STRUMENTI DI AUTOTUTELA

Gli appartenenti al Corpo nell'espletamento delle loro funzioni istituzionali sono dotati di manette.

Gli appartenenti al Corpo nei servizi esterni saranno altresì dotati di strumenti di autotutela, quali bombolette di spray irritante al peperoncino privo di effetti lesivi e permanenti e di dissuasore di autodifesa estensibile che permetta la protezione dell'avanbraccio ovvero di mantenere a distanza l'eventuale aggressore. Tali strumenti saranno individuati in conformità a quelli specificati con apposito regolamento regionale, in conformità di quanto disposto dall'art. 18 della L.R. 29 aprile 2009, n.9.

L'addestramento e la successiva assegnazione in uso, nonché le modalità d'impiego a fini esclusivamente difensivi, sono demandati al Comandante del Corpo.

Art. 21 – SERVIZIO IN UNIFORME ED ECCEZIONI

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale prestano normalmente tutti i servizi di istituto in uniforme.

L'attività di servizio può essere svolta in abito civile solo nei seguenti casi:

1. In momenti eccezionali in cui l'uso della divisa può essere inopportuno, approvati di volta in volta dal Comandante;
2. Quando la natura del servizio richiede di indossare abiti o fogge particolari.

Il personale impiegato esclusivamente in compiti interni d'ufficio può essere autorizzato dal Comando ad indossare l'abito civile, purché l'uniforme sia sempre prontamente disponibile per le necessità di servizio.

Art. 22 – TESSERA DI SERVIZIO

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale sono muniti di una tessera di servizio fornita dall'Amministrazione che certifica l'identità, il grado e la qualifica della persona, nonché gli estremi del provvedimento dell'assegnazione dell'arma, se avvenuta, di cui all'art. 6 – comma IV – del D.M.I. 4 marzo 1987, n. 145.

Il modello della tessera sarà determinato con legge regionale in attuazione della norma di cui all'art. 7 della legge regionale n. 62/88 e all'art. 6 della legge n. 65/86.

Tutti gli appartenenti al Corpo in servizio devono sempre portare con sé la tessera di servizio.

La tessera deve essere sempre mostrata a richiesta.

TITOLO V

SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE

Art. 23 – FINALITÀ GENERALI DEI SERVIZI

Il Corpo di Polizia Municipale svolge i compiti inerenti alle funzioni d'istituto di cui all'art. 3, al fine di perseguire nelle materie di competenza gli obiettivi dell'Amministrazione e di contribuire, con le prestazioni di ogni appartenente al Corpo, ad un regolare e ordinato svolgimento della vita cittadina.

L'organizzazione dei servizi descritta nel presente titolo V e l'impiego del personale, secondo le modalità previste nel titolo VI successivo, sono impostati conformemente alle finalità sopra indicate e vengono svolti secondo le direttive impartite dall'Amministrazione per il perseguimento del pubblico benessere.

Art. 24 – SERVIZI STRADALI APPIEDATI

Per il perseguimento delle finalità del precedente art. 3 sono istituiti servizi appiati nell'ambito delle attribuzioni proprie degli addetti.

Per quanto riguarda la disciplina della circolazione, i servizi si distinguono come segue:

1. Regolazione manuale del traffico sugli incroci e sulle strade;
2. Presidio agli impianti semaforici o semaforo con interventi occasionali di regolazione manuale;
3. Servizio misto tra l'incrocio (come ai due precedenti) e mobile nelle strade adiacenti entro un certo raggio;
4. Servizio mobile lungo un itinerario;
5. Servizi di ordine, di rappresentanza e di scorta, secondo le esigenze contingenti.

Art. 25 – SERVIZI A BORDO DEI VEICOLI

L'Amministrazione, anche ai fini di garantire il pronto intervento e la protezione civile, può disporre di integrare i servizi appiati con servizi su veicoli, e impartisce le opportune direttive sulle finalità d'impiego.

Tutti gli addetti al servizio possono essere adibiti alla guida dei veicoli disponibili per l'espletamento dei compiti d'istituto, e per un tanto sarà carico dell'Amministrazione l'onere del rimborso della tassa concessione governativa.

Coloro che hanno in consegna come conducenti un veicolo del servizio devono condurlo con perizia ed accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Art. 26 – COLLEGAMENTO DEI SERVIZI VIA RADIO

I servizi esterni di norma devono essere collegati con apparecchio ricetrasmittente al Comando.

Gli Agenti muniti di radio devono mantenere costantemente attivo il collegamento con il Comando.

Devono dare la posizione richiesta e seguire le istruzioni provenienti dallo stesso.

In assenza di comunicazioni, seguono il programma di lavoro stabilito.

Art. 27 – SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO

I servizi di pronto intervento sono svolti con veicoli collegati via radio con il Comando.

Codesti servizi hanno il compito di intervenire in località indicate e secondo istruzioni impartite dal Comando per tutte le necessità di pronto intervento inerenti alle funzioni d'istituto del servizio.

Art. 28 – SERVIZI INTERNI

I servizi interni attengono ai compiti d'istituto o a compiti burocratici di natura impiegatizia, sempre attinenti al Corpo.

Ai predetti servizi interni può essere addetto, per i compiti per i quali non siano necessarie le qualifiche di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65 e di cui all'articolo 11 del presente Regolamento, personale

assegnato all'Unità operativa Autonoma Polizia Municipale non appartenente al Corpo della Polizia Municipale.

Art. 29 – OBBLIGO D'INTERVENTO E DI RAPPORTO

Fermo restando l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria, gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto.

L'intervento diviene prioritario o esclusivo nei punti indicati con ordine, anche verbale, del superiore gerarchico, ovvero stabiliti nell'ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato.

Fatte salve le competenze di Polizia Giudiziaria in ordine a fatti di natura penale, e salvo casi eccezionali ed urgenti, sono esclusi dall'obbligo di intervento i compiti riservati dall'Amministrazione o dal Comando a particolari servizi o squadre opportunamente attrezzate.

Nei casi in cui l'intervento del singolo non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, il dipendente deve richiedere l'intervento o l'ausilio di altri servizi competenti in materia.

In caso di incidente stradale o di qualunque altro genere di infortunio con lesioni, l'intervento è obbligatorio.

Nei casi in cui esso non sia possibile, il dipendente deve richiedere l'intervento del competente servizio.

Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, il dipendente deve redigere sempre un rapporto di servizio per gli interventi dovuti a fatti che lasciano conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.

Al fine di raccogliere i dati necessari per gli adempimenti di cui all'art. 34 tutti gli Agenti in servizio esterno su strada, nell'ambito dell'orario di servizio compilano giornalmente una scheda riassuntiva degli interventi effettuati.

Art. 30 – ORDINE DI SERVIZIO

Il Comandante o chi lo sostituisce, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 65/86, dispone settimanalmente i turni di servizio, indicando per ciascun dipendente: turno, orario e giornalmente posto di lavoro, modalità di espletamento del servizio.

Questi possono contemplare disposizioni particolari e programmi di lavoro, che possono essere assegnati accanto all'ordine ovvero essere stesi su foglio a parte da consegnare al dipendente, ovvero, in casi di necessità, impartiti anche verbalmente.

Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di prendere visione degli ordini di servizio.

Devono, inoltre attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite sia in linea generale sia pure il servizio specifico.

Art. 31 – SERVIZI DISTACCATI ALL'INTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE

Il distacco di appartenenti al Corpo presso altri settori della civica Amministrazione, nell'ambito dei compiti d'istituto deve essere autorizzato singolarmente dal Sindaco in conformità alle disposizioni che disciplinano la mobilità interna del personale, ferma restando la disciplina dell'organizzazione di appartenenza ai sensi dell'art. 4 – punto 2 della legge n. 65/86.

Art. 32 – SERVIZI ESTERNI PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI

Ai sensi dell'art. 4 – IV comma – della legge 7 marzo 1986, n. 65 e dell'art. 4 della legge regionale n. 62/88 gli appartenenti al Corpo possono essere impiegati, singolarmente o riuniti in squadre operative, per effettuare servizi di natura temporanea presso altre Amministrazioni locali, previa comunicazione al Prefetto ove richiesta dalle disposizioni richiamate.

Tali servizi vengono prestati in base ad una intesa sancita con ordinanza dal Sindaco o con deliberazione della Giunta municipale e secondo le modalità in essa previste.

In casi di urgenza per motivi di soccorso, a seguito di calamità e disastri, il comando può essere deciso con determinazione del Sindaco.

Al personale comandato si applicano le disposizioni previste dal regolamento del personale per le missioni e trasferte dei dipendenti.

Il Comando di Polizia Municipale può gestire direttamente servizi stradali in collegamento con quelli dei Comuni confinanti per necessità derivanti da situazioni della circolazione e per manifestazioni o altre evenienze straordinarie.

Art. 33 – SERVIZI EFFETTUATI PER CONTO DI PRIVATI

Il Comando della Polizia Municipale può essere autorizzato dal Sindaco o suo delegato ad effettuare servizi per conto e su richiesta di enti privati e di cittadini.

Tali servizi riguardano soltanto compiti uguali od analoghi a quelli derivanti dalle funzioni d'istituto del Corpo.

La tariffa stabilita dall'Amministrazione per il servizio viene incamerata dalla cassa economale.

Al personale impiegato spetta il compenso per lavoro straordinario se dovuto.

Art. 34 – EFFICACIA DEI SERVIZI DEL CORPO

Il Comando è tenuto ad informare periodicamente l'Amministrazione sui risultati ottenuti dai servizi e sulla loro efficacia rispetto alle finalità generali indicate all'art. 23, così da individuare l'efficacia globale dei servizi finalizzata al raggiungimento degli obiettivi proposti.

TITOLO VI

NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI INTERNI AL CORPO

Art. 35 – ASSEGNAZIONE ED IMPIEGO DEL PERSONALE

Il personale viene assegnato ai diversi tipi di servizi con provvedimento del Comandante, secondo le direttive dell'Amministrazione, in conformità alle disposizioni che disciplinano la materia attinente la mobilità del personale e l'organizzazione del lavoro.

Art. 36 - GUIDA DI VEICOLI ED USO DI STRUMENTI

Per i servizi di cui all'art. 25, il Comandante affida agli appartenenti al Corpo, muniti del titolo abilitativo richiesto, la guida dei veicoli in dotazione al Corpo.

Tutto il personale è tenuto ad apprendere l'uso degli strumenti e delle apparecchiature tecniche date in consegna per le necessità dei servizi.

Art. 37 – PRESTAZIONI STRAORDINARIE

Nel rispetto della normativa vigente le prestazioni in ore straordinarie sono effettuate su richiesta del Comando, nei casi stabiliti dall'Amministrazione, per necessità dei servizi o degli uffici inerenti ai compiti istituzionali del Corpo.

Art. 38 – PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO

Il prolungamento del servizio è obbligatorio, per tutto il periodo di tempo necessario:

1. Al fine di portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
2. In situazioni di emergenza anche in assenza di ordine superiore;

3. In attesa dell'arrivo in servizio dell'appartenente al Corpo del turno successivo, quando è previsto dall'ordine di servizio, come meglio disciplinato dal successivo art. 43.

Art. 39 – MOBILITAZIONI DEI SERVIZI

Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza, dichiarate come tali dall'Amministrazione interessata, tutti gli appartenenti al Corpo possono essere mobilitati in continuità a disposizione dei servizi, fornendo ove occorra la reperibilità nelle ore libere.

Il Sindaco, su richiesta del Comandante, può sospendere le licenze ed i permessi ordinari per tutti gli appartenenti al Corpo, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.

Art. 40 – REPERIBILITA' DEGLI APPARTENENTI AL CORPO

Oltre ai casi di straordinaria emergenza di cui all'articolo precedente, il Sindaco, su proposta del Comandante, può disporre turni di reperibilità di appartenenti al Corpo in relazione a determinati servizi di istituto cui essi sono addetti, in conformità alle disposizioni che disciplinano tale istituto come previsto dagli accordi nazionali.

TITOLO VII

NORME DI COMORTAMENTO

Art. 41 – NORME GENERALI E DOVERI

Gli appartenenti al Corpo osservano le disposizioni del presente Regolamento, nonché le disposizioni contenute nel regolamento organico del personale, svolgendo i propri compiti nello spirito delle finalità dei servizi indicato nell'art. 23.

Fermi restando gli obblighi derivanti dal vigente codice di procedura penale per la qualifica di Polizia Giudiziaria, gli appartenenti al Corpo devono considerarsi, a richiesta motivata dell'Autorità competente, sempre disponibili per il servizio, nonché nelle situazioni di emergenza di cui all'art. 38.